

ORIGINALE

Prof. Avv. PAOLO SCAPARONE  
Via San Francesco d'Assisi, 14  
10122 - TORINO  
Tel. 011 5625330 - Fax 011 510350

Avv. FEDERICO BURLANDO  
Via San Francesco d'Assisi, 14  
10122 TORINO  
Tel. 011 5625330 - Fax 011 510350

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL PIEMONTE

Ricorso

della Federazione italiana della Caccia – Federazione della Caccia Regione Piemonte (C.F. 97524640014) con sede in Torino, via Mantova n. 21/d, dell'Unione nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – delegazione regionale del Piemonte – (C.F. 80091080012), con sede in Vercelli, corso Vinzaglio n. 1, dell'Associazione Nazionale Libera Caccia – ANLC (C.F. 96029470067) – con sede in Alessandria, Via XXIV Maggio n. 11, dell'ANUU – Associazione dei Migratoristi Italiani (C.F. 80031380167), con sede in Bergamo, via Baschenis n. 11/C, del Compensorio Alpino CA TO 1 (C.F. 94535310018 ), con sede in Bricherasio, via Alliaudi 1 Fraz. Cappella Moreri, del Compensorio Alpino CA TO 2 (C. F. 96019850013) con sede in Oulx, Piazza Grand Hoche - Fraz. Beaulard, del Compensorio Alpino CA TO 3 (C.F. 96019810017 ), con sede in San Giorio di Susa, via Trattenero 38, del Compensorio Alpino CA TO 4 (C.F. 92021980013), con sede in Ceres, Frazione Fè 2, del Compensorio Alpino CA CN1 (C.F. 94011140046), con sede in Paesana (CN) Piazza Piave n. 9, del Compensorio Alpino CA CN2 (C.F. 94030520046) con sede in Melle (CN), vicolo Municipio n. 1/a, del Compensorio Alpino CA CN 4 (C.F. 96049500042), con sede in Demonte, via Divisione Cuneese n. 5, del Compensorio Alpino CA CN 5 (C.F. 96049530049), con sede in Borgo San Dalmazzo, via Don Minzoni n. 18, del Compensorio Alpino CA CN 7 (C.F. 93028300049) con sede in Garessio (CN), Piazza Balilla n. 16, dell'Ambito territoriale di caccia ATC AL 1 (C.F. 91017820068), con sede in Casale Monferrato, via Solferino n. 2,

DELEGA:  
Noi sottoscritti Aldo Fantozzi in qualità di legale rappresentante del Compensorio Alpino CA TO4, Gianfranco Giuglar in qualità di legale rappresentante del Compensorio Alpino CA TO3 e Bruno Morena in qualità di legale rappresentante della Federazione Italiana Caccia e dell'Ambito Territoriale Caccia - ATC AL4 deleghiamo a rappresentare e difendere, sia congiuntamente che disgiuntamente, i Compensori Alpini, l'Associazione e l'Ambito Territoriale stessi nel presente procedimento avanti il TAR Piemonte, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti di ricorso e farsi sostituire da altri procuratori con pari facoltà, l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Federico Burlando ed eleggiamo domicilio presso lo studio del primo in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 14. Previamente informati autorizziamo altresì l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Federico Burlando al trattamento dei dati personali ai fini del presente mandato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30.6.2003 n. 196.  
Torino, 10 giugno 2016

*[Handwritten signatures and initials]*  
Aldo Fantozzi  
Gianfranco Giuglar  
Bruno Morena  
P. A.  
Paolo Scaparone

dell'Ambito territoriale di caccia ATC AL 4 (C. F. 90011790061), con sede in Acqui Terme, via Gramsci 32, e dell'Ente Produttori Selvaggina – EPS – (C.F. 97511900017), con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 58, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Paolo Scaparone (C.F. SCPPLA41C27A479D - *paoloscaparone@pec.ordineavvocatitorino.it* - fax 011/540250) e dall'avv. Federico Burlando (C.F. BRLFRC82C12L219C - *federicoburlando@pec.ordineavvocatitorino.it* - fax 011/540250) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Torino, via San Francesco d'Assisi n. 14, per deleghe ed elezioni di domicilio a margine del presente atto

**contro**

la Regione Piemonte in persona del Presidente

**per l'annullamento**

**previa concessione di misura cautelare**


della deliberazione della Giunta regionale 11.4.2016 n. 21-3140, recante "Art. 18, l. 157/1992. Art. 40, l. r. 5/2012. Approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2016/2017 e delle relative Istruzioni operative supplementari" e dei connessi allegati, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 14.4.2016, nelle parti in cui: 1) vieta la caccia alla pernice bianca, alla allodola ed alla lepre variabile; 2) definisce il periodo di caccia per le specie tortora, quaglia, beccaccia, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e cervo; 3) restringe il carniere giornaliero rispetto alla previsione della "Guida per la stesura dei calendari venatori" ISPRA in relazione alle specie tortora, quaglia,

**DELEGA:**

Noi sottoscritti **Fabrizio Lenzi** in qualità di legale rappresentante dell' U.N. ENALCACCIA, PESCA E TIRO DI TORINO, **Giorgio Rondano** in qualità di legale rappresentante dell'Ambito Territoriale Caccia - ATC AL 1 e **Antonio Cardillo** in qualità di legale rappresentante dell'ANUU - Associazione Migratoristi deleghiamo a rappresentare e difendere, sia congiuntamente che disgiuntamente, l'Associazione e l'Ambito Territoriale stessi nel presente procedimento avanti il TAR Piemonte, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti di ricorso e farsi sostituire da altri procuratori con pari facoltà, l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Federico Burlando ed eleggiamo domicilio presso lo studio del primo in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 14.

Previamente informati autorizziamo altresì l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Federico Burlando al trattamento dei dati personali ai fini del presente mandato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30.6.2003 n. 196.

Torino, 10-6-2016



beccaccia; 4) vieta la caccia alle specie fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, moretta e combattente;

di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi del procedimento.

\*\*\*\*\*

### FATTO

La Giunta regionale, con deliberazione 11.4.2016 n. 21-3140, ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2016/2017 prevedendo, da un lato, il **divieto di caccia per specie precedentemente venabili** e, dall'altro lato, **la riduzione dei periodi di caccia per ulteriori specie.**

Più precisamente, il nuovo calendario venatorio non menziona - e quindi esclude dal prelievo venatorio - numerose specie qualificate come cacciabili dalla normativa europea e nazionale nonché dalla guida per la stesura dei calendari venatori emanata dall'ISPRA. Inoltre, con riguardo ad altre specie, riduce sensibilmente il periodo di caccia previsto da tali atti, oltre che dai calendari venatori delle altre regioni italiane.



Quanto ai divieti di caccia, l'allodola, la lepre variabile e la pernice bianca non sono comprese nel calendario venatorio. Invero, la Regione Piemonte con l'art. 39 l.r. 22.12.2015 n. 26 - legge finanziaria per l'anno 2016 - che ha inserito la lettera *f-ter* nell'art. 40, co. 4, l.r. 4.5.2012 n. 5, abrogativo della precedente legge regionale 4.9.1996 n. 70 sulla protezione della fauna e sul prelievo venatorio - ha introdotto a livello legislativo il divieto di:

"*abbattere, catturare o cacciare le specie pernice bianca (Lagopus mutus), allodola (Alauda arvensis) e lepre variabile (Lepus timidus)*".

### DELEGA:

Noi sottoscritti Enzo Magnano in qualità di legale rappresentante del Comprensorio Alpino CA CN1 e Livio Salomone in qualità di legale rappresentante del Comprensorio Alpino CA CN5 deleghiamo a rappresentare e difendere, sia congiuntamente che disgiuntamente, i Comprensori stessi nel presente procedimento avanti il TAR Piemonte, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti di ricorso e farsi sostituire da altri procuratori con pari facoltà, l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Federico Burlando ed eleggiamo domicilio presso lo studio del primo in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 14. Previamente informati autorizziamo altresì l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Federico Burlando al trattamento dei dati personali ai fini del presente mandato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30.6.2003 n. 196.

Torino, 10-6-2016



Per altro verso la Regione, sempre omettendo di inserirli nel calendario venatorio, ha escluso la caccia alla quasi totalità degli uccelli acquatici, che sono considerati specie venabili dall'ISPRA, senza alcuna controindicazione.

Per quanto concerne le riduzioni del periodo di caccia, rispetto alle previsioni della l. 11.2.1992 n. 157, la Regione, con il nuovo calendario venatorio, ha disposto che: 1) la caccia alla beccaccia è permessa dal 2 ottobre al 31 dicembre anziché dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio; 2) la caccia alla tortora e alla quaglia è permessa dal 2 ottobre al 31 ottobre anziché dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre; 3) la caccia alla cesena, al tordo bottaccio e al tordo sassello è consentita dal 2 ottobre al 9 gennaio anziché dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio; 4) la caccia al cervo nei comprensori alpini si chiude al 22 dicembre mentre nelle aziende faunistiche venatorie si chiude, a certe condizioni, il 31 gennaio.

Inoltre, quanto alla tortora ed alla quaglia, il prelievo giornaliero è stato ridotto, rispetto alle indicazioni dell'ISPRA, da cinque a tre capi. Quanto alla beccaccia, invece, il carniere annuale è stato diminuito da venti a dieci capi e quello giornaliero da tre a due.

Ravvisando nelle riportate previsioni del calendario venatorio un'ingiustificata e illegittima limitazione della caccia, le Associazioni venatorie, gli organi di governo dei Comprensori Alpini e degli Ambiti Territoriali di Caccia, deputati alla gestione della caccia programmata, nonché l'Ente Produttori Selvaggina, associazione rappresentativa delle aziende faunistiche-venatorie e degli allevatori di selvaggina, le impugnano avanti il TAR Piemonte per i seguenti motivi di


#### DIRITTO


#### DELEGA:

Noi sottoscritti **Piero Genre** in qualità di legale rappresentante del Comprensorio Alpino CA TO1, **Giorgio Valvassori** in qualità di legale rappresentante dell'E.P.S. - Ente Produttori Selvaggina, **Ferruccio Fazio** in qualità di legale rappresentante del Comprensorio Alpino CA CN7 e **Mauro Meneguzzi** in qualità di legale rappresentante del Comprensorio Alpino CA TO2 deleghiamo a rappresentare e difendere, sia congiuntamente che disgiuntamente, i Comprensori e le Associazioni stessi nel presente procedimento avanti il TAR Piemonte, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti di ricorso e farsi sostituire da altri procuratori con pari facoltà, l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Federico Burlando ed eleggiamo domicilio presso lo studio del primo in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 14.

Previamente informati autorizziamo altresì l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Federico Burlando al trattamento dei dati personali ai fini del presente mandato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30.6.2003 n. 196.

Torino, 10-6-2016





## PREMESSA

Il presente ricorso costituisce la seconda impugnazione avanti al TAR Piemonte di un calendario venatorio della Regione Piemonte da parte delle organizzazioni dei cacciatori e degli organismi incaricati della gestione amministrativa della caccia (già il calendario per la stagione 2015/2016 era stato impugnato con successo dagli stessi soggetti). Precedentemente non erano mancati ricorsi aventi l'obiettivo dell'annullamento del calendario, ma tutti provenivano da associazioni contrarie alla caccia.

La diversa caratterizzazione dei ricorrenti nel corso degli anni è da ricondurre alla circostanza che le varie Amministrazioni regionali che si sono susseguite hanno inteso la caccia come materia da regolare, non secondo i criteri e le esigenze tecniche ad essa obiettivamente inerenti nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile per l'ambiente, oltre che in stretta aderenza alle pertinenti disposizioni di legge, bensì in vista del soddisfacimento di particolari interessi di rilevanza politico-elettorale facenti capo alle varie componenti politiche delle maggioranze governanti.

In particolare, l'attuale Amministrazione regionale, nella difesa dell'orientamento di una sua componente, ha ritenuto di non adeguarsi all'insegnamento del TAR Piemonte sull'ammissibilità della caccia alla pernice bianca e, più in generale, sull'obbligo di istruire e motivare le proprie scelte di politica venatoria, al punto da impiegare lo strumento della legge, sottratto ad un tale obbligo, per non correre il rischio di una nuova soccombenza giudiziaria. Al tempo stesso, essa dimentica, almeno per ora, che la materia della caccia richiederebbe una disciplina organica, assai più significativa di un singolo calendario venatorio sotto il profilo della migliore gestione della fauna

## **DELEGA:**

Noi sottoscritti **Christian Lieutaud** in qualità di legale rappresentante del Compensorio Alpino CA CN4, **Sergio Rinaudo** in qualità di legale rappresentante del Compensorio Alpino CA CN2 e **Alberto Benatti** in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Nazionale Libera Caccia Piemonte - ANLC deleghiamo a rappresentare e difendere, sia congiuntamente che disgiuntamente, i Compensori e l'Associazione stessi nel presente procedimento avanti il TAR Piemonte, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti di ricorso e farsi sostituire da altri procuratori con pari facoltà, l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Federico Burlando ed eleggiamo domicilio presso lo studio del primo in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 14.

Previamente informati autorizziamo altresì l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Federico Burlando al trattamento dei dati personali ai fini del presente mandato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30.6.2003 n. 196.

Torino, 10-6-2016

The block contains several handwritten signatures in black ink. At the top right, there is a signature that appears to be 'Sergio Rinaudo'. Below it, there is a signature that appears to be 'Christian Lieutaud'. Further down, there is a signature that appears to be 'Alberto Benatti'. At the bottom, there is a signature that appears to be 'Paolo Scaparone'. There are also some illegible handwritten notes and a stamp that says 'Mandato'.

e oggi necessaria e più agevole che in passato a causa dell'attrazione di tale materia, assoggettata nell'ordinamento costituzionale anteriore alla riforma del Titolo V alla competenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni, nella competenza legislativa esclusiva o residuale della Regione.

Complessivamente la disciplina pertinente della Regione Piemonte si è contraddistinta per una notevole mutevolezza nel tempo in contrasto con la tendenziale ben maggior stabilità che la disciplina di una componente dell'ambiente dovrebbe avere, come attestato dalla legislazione di pressoché tutti gli altri Stati europei (quali, a titolo esemplificativo, la Svizzera, la Gran Bretagna, etc.). Oggi con il nuovo calendario venatorio la Regione Piemonte si conferma quale Regione italiana dove l'attività venatoria è maggiormente ristretta, come risulta dall'esame comparato dei calendari venatori delle altre regioni con essa paragonabili per caratteristiche territoriali e faunistiche sotto il duplice profilo dell'individuazione delle specie cacciabili e della delimitazione dei periodi di caccia.

Lo scopo che le componenti dell'associazionismo venatorio e del governo territoriale della caccia perseguono con il presente ricorso è quello del contributo all'avvio di una regolamentazione della materia che risponda a **parametri tecnico-scientifici il più possibile certi e quindi più stabili nel tempo**, alla **piena legalità** da valutare ormai nella prospettiva europea, nonché alla valorizzazione dell'attività venatoria come strumento di sviluppo sociale.

Per tutte le considerazioni accennate, le Associazioni venatorie e gli organismi gestori della caccia, consapevoli dell'importanza della loro esperienza per una corretta amministrazione del settore, propongono la presente azione perché gli

attuali massimi governanti di questo - nonostante le molteplici dichiarazioni di disponibilità al colloquio, mai seguite da iniziative operative e sulla scorta di un'elusione della partecipazione degli interessati, chiamati sostanzialmente a prendere atto di decisioni già assunte - non intendono adottare un **modello di gestione della caccia** che, abbandonati i pregiudizievole condizionamenti partitici e l'astrattezza burocratica, **si conformi rigorosamente alla legge e a parametri tecnico-scientifici.**

A questo punto si passa all'individuazione degli specifici vizi dell'atto impugnato.

**I. DIFETTO DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE E DEGLI ORGANISMI DI GESTIONE ALLA FORMAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO IMPUGNATO: VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL'ART. 2 DELLO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE, ALL'ART. 8 DELLA CONVENZIONE DI AARHUS 25.6.1998 RATIFICATA CON L. 16.3.2001 N. 108, ALL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

Il calendario venatorio regionale è viziato in radice in quanto è stato adottato senza la partecipazione al suo processo formativo degli organi di gestione dei Comprensori alpini e degli Ambiti territoriali di caccia nonché delle Associazioni venatorie.

Fino alla sua intervenuta abrogazione ad opera del già menzionato art. 40, l.r. n. 5/2012, l'art. 45 l.r. 4.9.1996 n. 70 prevedeva che il calendario venatorio fosse adottato dalla Giunta regionale *"sentito l'INFS [ora ISPRA] ed il Comitato regionale di cui all'art. 24"*. Questo organo, denominato *"Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica"*, comprendeva, tra gli altri, i rappresentanti degli organi di gestione

degli AA.TT.CC. e dei CC.AA. di ciascuna Provincia e quelli delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste. In tal modo si configurava una piena partecipazione dei soggetti cñe, in quanto preposti alla gestione venatoria nei diversi ambiti territoriali, risultavano in grado di apportare notevoli contributi conoscitivi all'elaborazione della disciplina annuale dell'attività venatoria.

A seguito dell'abrogazione della legge sulla caccia, la Regione ha ritenuto che la partecipazione dei cacciatori - ma anche delle altre associazioni parimenti legittimate ad apportare il proprio contributo - non dovesse più aver luogo in quanto non esplicitamente prevista da alcuna disposizione di legge. Si è quindi passati da un modello di amministrazione partecipata ad uno in cui il potere decisionale è risultato concentrato, almeno di fatto, nella burocrazia regionale, istituzionalmente lontana dai territori da amministrare.

La partecipazione dei portatori dei vari interessi coinvolti dal calendario venatorio è comunque necessaria al fine della legittimità della formazione di questo.

Per iniziare, l'art. 8 della Convenzione di Aarhus 25.6.1998, denominata *"Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale"* e recepita con l. 16.3.2001 n. 108, stabilisce che *"ciascuna parte si sforza di promuovere, in una fase adeguata e quando tutte le alternative sono ancora praticabili, l'effettiva partecipazione del pubblico all'elaborazione, ad opera delle autorità pubbliche, di regolamenti di attuazione e altre norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che possano avere effetti significativi sull'ambiente. A tal fine occorre adottare le seguenti misure: a) fissare termini sufficienti per consentire l'effettiva partecipazione; b)*

*pubblicare le proposte legislative o renderle accessibili al pubblico in altro modo; c) consentire al pubblico di formulare osservazioni direttamente o per il tramite di organi consultivi rappresentativi. I risultati della partecipazione del pubblico sono presi in considerazione nella misura più ampia possibile".*

Con siffatta convenzione l'Italia ha quindi introdotto nel proprio ordinamento un generale principio di partecipazione in materia di scelte di politica ambientale allo scopo di valorizzare l'apporto "*che i singoli, le organizzazioni non governative e il settore privato possono svolgere ai fini della tutela dell'ambiente*".

Più in generale, anche senza specifico riferimento alla materia ambientale, è la Regione che, all'art. 2, co. 2 del proprio Statuto "*ricosce che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini*".

Pertanto, a prescindere dalla espressa previsione della legge regionale abrogata, vige un principio generale per cui le scelte in materia di pianificazione ambientale non possono essere effettuate nelle 'segrete stanze' dell'Amministrazione, ma debbono coinvolgere tutti i soggetti che possono portare un utile contributo al raggiungimento della miglior tutela possibile dell'ambiente.

Ma non solo. Sotto un altro profilo, sono i Comprensori Alpini e gli Ambiti Territoriali di Caccia che organizzano materialmente i censimenti delle popolazioni delle specie cacciabili, forniscono i relativi dati alla Regione e, più in generale, controllano lo stato del territorio venabile. Quindi, nessuno più

essi può contribuire a chiarire la condizione della fauna sul territorio e a proporre i necessari interventi gestionali, in quanto la Regione, direttamente, non effettua alcuna istruttoria 'sul campo', limitandosi ad utilizzare i dati raccolti da altri. E' quindi del tutto irragionevole interpretare tali dati senza neppure sentire i soggetti che li hanno raccolti, possono contestualizzarli e fornire elementi utili per la loro utilizzazione.

Nella fattispecie, la Regione ha omesso qualsiasi confronto partecipativo, estromettendo ogni altro soggetto dalla formazione del calendario venatorio e, in particolare, i soggetti che avrebbero potuto portare rilevanti apporti. D'altro lato, posto che il principio di imparzialità sancito dall'art. 97 Cost. impone l'acquisizione nel procedimento amministrativo di tutti gli interessi coinvolti e che risulta evidente il coinvolgimento di organismi a composizione venatoria, il calendario impugnato si pone anche in contrasto con il principio appena richiamato.

**II. INCOSTITUZIONALE LA SOPPRESSIONE DELLA CACCIA ALLA PERNICE BIANCA, ALL'ALLODOLA E ALLA LEPRE VARIABILE: illegittimità dell'art. 40, co. 4, f-ter l.r. 4.5.2012 n. 5, introdotto dall'art. 39, l.r. 22.12.2015 n. 26 in relazione all'art. 117, co. 2 lett. s) Cost.**

Il calendario venatorio impugnato non menziona la pernice bianca, l'allodola e la lepre variabile, vietandone così il prelievo, poiché l'art. 40, co. 4, f-ter, l.r. 4.5.2012 n. 5, introdotto dall'art. 39, l.r. 22.12.2015 n. 26, pone il divieto di caccia a tali specie. Precisamente, tale disposizione stabilisce: "*oltre a quanto previsto dalla legge n. 157/1992 è vietato: f-ter) abbattere, catturare o cacciare le specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), allodola (*Alauda arvensis*) e lepre variabile (*Lepus timidus*)*". E' da precisare che nella

giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 577/1990) *"tanto l'individuazione dei contenuti minimi della sfera sottoposta a protezione (specie non cacciabili) quanto l'elencazione delle possibili eccezioni (specie cacciabili) investono un interesse unitario proprio della comunità nazionale la cui valutazione e la cui salvaguardia restano in primo luogo affidati allo Stato ed ai poteri dell'Amministrazione centrale"*. Donde la primaria importanza per l'interesse statale dell'art. 18, l. n. 157/1992 là dove prevede l'elenco delle specie cacciabili. Ora, con particolare sensibilità costituzionale ed elegante scelta di "geografia legislativa", la Regione ha imposto il divieto di caccia contestato nella propria legge finanziaria.

Pertanto l'esclusione dal calendario venatorio 2016/2017 di tali specie, da sempre configurate nei precedenti calendari venatori come oggetto di prelievo, consegue direttamente dalla modifica legislativa introdotta dalla legge finanziaria regionale 2016, mentre, ragionevolmente le stesse, poiché secondo gli studi scientifici più recenti non sono in pericolo di conservazione, avrebbero dovuto essere incluse nel calendario venatorio.

La Regione Piemonte ha evidentemente ritenuto che la propria potestà legislativa in materia di caccia potesse estendersi fino alla identificazione delle specie cacciabili e quindi inserirsi nella disciplina tipicamente spettante al calendario venatorio, con l'evidente intento di sottrarre al Giudice amministrativo il sindacato sulla questione della caccia (soprattutto) della pernice bianca.

La Corte Costituzionale, in particolare con la sentenza **9.2.2012 n. 20** che ha annullato la legge della Regione Abruzzo 10.8.2010 n. 39 contenente *"norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione*

2010/2011" e comportante la formulazione del calendario stesso, ha affermato il principio che il calendario venatorio deve avere la forma dell'atto amministrativo.

A tale conclusione la Corte è pervenuta interpretando la **legge n. 157/1992**, quantomeno nella parte che individua le specie cacciabili, come legge che disciplina la materia "**tutela dell'ambiente**" assoggettata dall'art. 117, co. 2, lett. s) Cost. alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e avente natura di materia 'trasversale' e cioè rinvenibile in una molteplicità di altre materie aventi una diversa caratterizzazione complessiva. Così ragionando, la Corte Costituzionale ha inteso la legge suddetta non più come 'legge quadro' o 'legge di principi' della materia caccia, bensì come legge a contenuto strettamente ambientale.

Sulla base di ciò la Corte è pervenuta ad affermare **l'imprescindibilità della forma amministrativa del calendario venatorio**, valorizzando la *ratio legis*, ma anche l'elemento testuale dell'art. 18, l. n. 157/1992 nei termini che seguono. *"L'intervento regionale viene ... consentito espressamente dalla legge dello Stato proprio allo scopo di modulare l'impatto delle previsioni generali recate dalla normativa statale, in tema di calendario venatorio e specie cacciabili, sulle specifiche condizioni dell'habitat locale, alla cui verifica ben si presta un'amministrazione radicata sul territorio. In questa prospettiva, l'art. 18 della legge n. 157 del 1992, se da un lato predetermina gli esemplari abbattibili, specie per specie e nei periodi indicati, dall'altro lato permette alla Regione l'introduzione di limitate deroghe ispirate a una simile finalità, e chiaramente motivate con riguardo a profili di natura scientifica: ne è conferma la previsione del parere dell'Istituto superiore*

per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), richiesto dall'art. 18, comma 2 e dall'art. 18, comma 4, con specifico riferimento all'approvazione del calendario venatorio".

D'altro lato, il riferimento alla necessità della motivazione ribadisce ulteriormente la natura amministrativa del calendario venatorio.

Prosegue la Corte: *"la scelta che si provveda con atto amministrativo non solo è l'unica coerente in tale ordine di idee con il peculiare contenuto che nel caso di specie l'atto andrà ad assumere, e si inserisce dunque armonicamente nel tessuto della legge n. 157 del 1992, ma si riconnette altresì ad un regime di flessibilità certamente più marcato che nell'ipotesi in cui il contenuto del provvedimento sia cristallizzato nella forma della legge"*, anche considerando che l'esigenza di provvedere con legge è avvertita soprattutto per la *"protezione di interessi primari a fini di maggior tutela e garanzia dei diritti"* e non anche per imporre *"l'osservanza di criteri tecnico - scientifici"*. Con particolare riguardo alla *ratio* normativa la Corte ha affermato che l'utilizzazione della legge per l'adozione del calendario venatorio è impropria in quanto questo atto non mira *"a comporre interessi in conflitto secondo apprezzamenti propri della discrezionalità legislativa"*, ma esprime *"un complesso di valutazioni basate su elementi di carattere squisitamente tecnico-scientifico ... al fine di introdurre in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali (art. 18, co. 2 l. n. 157/1992) un elemento circoscritto di flessibilità all'interno dell'altrimenti rigido quadro normativo nazionale"*. Anche per la tutela di questo valore **il calendario venatorio non può essere sottratto al regime di tutela**

**giurisdizionale proprio degli atti amministrativi e ricondotto al più complesso regime concernente gli atti legislativi.**

In conclusione, la Regione ricorrendo alla 'astuzia' di bloccare le iniziative giudiziarie dei cacciatori con la formulazione legislativa dello specifico divieto di caccia ha invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente riconosciuta dall'art. 117, co. 2, lett. s).

**III. LE SCELTE CONCERNENTI LE SPECIE TORTORA, QUAGLIA, BECCACCIA, TORDO SASSELLO, TORDO BOTTACCIO, CESENA E CERVO SONO PRIVE DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE NONCHE' CONTRADDITTORIE: violazione di legge in relazione agli artt. 3, l. 7.8.1990 n. 241, 18, l. 11.2.1992 n. 157. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione nonché per contraddittorietà.**

Particolarmente viziate da difetto di istruttoria e di motivazione risultano le prescrizioni del calendario relative alla caccia alla **tortora**, alla **quaglia**, alla **beccaccia**, al **tordo sassello**, al **tordo bottaccio**, alla **cesena** e al **cervo**, sia in ordine al periodo venatorio sia in ordine - quantomeno per quel che riguarda quaglia, tortora e beccaccia - al carniere previsto dall'ISPRA.

Prima di analizzare la disciplina del calendario relativa alle specie indicate in rubrica conviene introdurre alcune considerazioni di carattere generale.

I parametri di riferimento a questo riguardo sono, oltre che la legge statale, la normativa europea e, in specie, la Direttiva 30.11.2009 n. 2009/147/CE. Inoltre, vengono in considerazione, come criteri di legittimità delle previsioni del calendario venatorio, la *soft law* nazionale e comunitaria e in particolare la "Guida per la stesura dei calendari venatori" redatta dall'ISPRA e i Key

*Concepts* europei redatti dal Comitato ORNIS sulla scorta di una sentenza della Corte di Giustizia UE (Case C435/92).

Con riguardo a questo complesso di parametri l'Amministrazione regionale si muove secondo uno schema ricorrente: allorquando essi consentono di esplicitare la scelta sulla disciplina della caccia tra due limiti di diverso rigore circa la dimensione di quest'ultima, essa predilige il limite più restrittivo senza un'adeguata motivazione, sul presumibile assunto che 'meno si caccia, meglio è'. Così decidendo la Regione non si preoccupa di valutare se il prelievo venatorio debba essere limitato al "*rendimento sostenibile ottimale*" della specie anziché elevato al "*massimo rendimento sostenibile*", come suggerito dalla "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*", menzionata, tra l'altro, nel preambolo del calendario venatorio impugnato. Viene da ricordare come in materia ben diversa, ma pur sempre sottoposta a disciplina europea recepita nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, sia stato introdotto il divieto del cosiddetto *gold plating*, ossia di "*quella tecnica che va al di là di quanto richiesto dalla normativa europea, pur mantenendosi entro la legalità*" (Commissione Europea, *Smart regulation in the European Union*, COM(2010) 543 final, Bruxelles, 8 ottobre 2010) a tutto vantaggio delle *best practices*. Ma ciò che più conta è che la scelta operata non viene minimamente motivata né con riguardo alla situazione concreta, né in relazione al discostamento dalle indicazioni dell'ISPRA e dei *Key concepts*, né, infine, nel caso di parziale contrasto tra tali fonti tecniche, sulle ragioni che conducono a preferire l'una piuttosto che l'altra di queste. Tutto ciò con la dichiarata consapevolezza della non vincolatività delle fonti stesse anche in senso per così

dire 'rialzistico', come dimostra la determinazione della data di inizio dell'addestramento dei cani da caccia anticipata rispetto all'indicazione del parere ISPRA.

#### 1. LE PREVISIONI CONCERNENTI IL PRELIEVO DELLA SPECIE TORTORA.

Secondo l'art. 18, l. n. 157/1992 la caccia a tale specie è aperta dalla **terza domenica di settembre al 31 dicembre**. Il calendario venatorio della Regione Piemonte per la stagione 2016/2017 ne consente la caccia dal **2 ottobre al 31 ottobre**.

Inoltre, a differenza che nella annata venatoria precedente, la Regione ha disposto l'apertura anticipata nelle giornate del 3, 4 e 7 settembre. La decisione regionale pare essere fondata sulle linee guida ISPRA, secondo cui: *"La migrazione post-riproduttiva della tortora inizia in Italia già nella terza decade di agosto e si esaurisce generalmente entro la terza decade di settembre; la specie non sverna nel nostro paese. Pertanto il prelievo venatorio risulta sostanzialmente praticabile solo ricorrendo alla c.d. pre-apertura secondo quanto previsto dalla legge n. 157/92, art. 18, comma 2. Tuttavia, visto lo stato di conservazione della specie, tale facoltà dovrebbe essere limitata a tre giornate fisse nel periodo 1-20 settembre con un carniere giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 20 capi per cacciatore..."*.

In sostanza, la tortora non è più cacciabile dall'inizio di ottobre in avanti, perché a partire da tale periodo essa non è più presente nel territorio italiano in quanto ha già completato la propria migrazione.

La preapertura è quindi l'unico periodo 'valido' per il prelievo venatorio della specie che, tuttavia, è fortemente ridotto in ragione di una drastica limitazione del carniere, ossia del numero di capi cacciabili dal singolo cacciatore per giornata di caccia (carniere giornaliero) e per annata venatoria (carniere stagionale o annuale).

In proposito, le linee guida dell'ISPRA stabiliscono un carniere giornaliero non superiore a 5 capi e uno stagionale non superiore a 20 capi, mentre la Regione ha immotivatamente ridotto il primo a soli 3 capi, lasciando immutato quello annuale. Tale limitazione non solo è priva di qualsiasi motivazione, ma anzi è addirittura contraddittoria rispetto alle premesse del calendario, in cui si rileva *"il significativo calo (da 32.101 nel 2012/2013 a 28.236 nel 2014/2015) del numero dei cacciatori, sia residenti che foranei esercitanti il prelievo, diminuzione che ha, come logico, comportato una riduzione rispetto alle precedenti stagioni venatorie, della pressione venatoria"*. Insomma, non si comprende per quale ragione, a fronte di un calo dell'attività di caccia e in difetto di qualsiasi rilievo sullo stato di conservazione della tortora in Piemonte, la Regione intenda discostarsi, ovviamente 'al ribasso', rispetto a quanto previsto dall'ISPRA.

In realtà, può realisticamente affermarsi che la riduzione del carniere giornaliero 'nasconde' il tentativo di limitare il carniere stagionale, rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quanto previsto dall'ISPRA e fissato in 20 capi annui. Invero, come evidenziato in precedenza, la tortora è effettivamente cacciabile in Piemonte solamente nelle tre giornate di preapertura. Ciò significa che il carniere stagionale viene sostanzialmente - anche se non

formalmente - ridotto a **9 capi** (3 capi al giorno per tre giornate), ossia a meno della metà di quanto ritenuto sostenibile dall'ISPRA (20 capi).

Siffatta riduzione, oltre ad essere immotivata, si pone altresì in totale contrasto con le previsioni dei calendari venatori delle altre Regioni del nord Italia: esemplificativamente, la Liguria è allineata all'ISPRA, mentre il Veneto e la Lombardia, addirittura, prevedono un carniere giornaliero di 10 capi e un carniere annuale di 100 capi.

Non si comprende quale sia la ragione che induce il Piemonte a restringere il carniere in misura tale da risultare ancora più limitativo del già 'rigido' parere ISPRA.

La totale carenza di motivazione al riguardo rende la scelta illegittima.

## **2. LE PREVISIONI CONCERNENTI IL PRELIEVO DELLA SPECIE QUAGLIA.**

**2.1** Quanto alla **quaglia**, la **legge statale** indica come periodo di caccia quello compreso tra la **terza domenica di settembre e il 31 dicembre**. La **Regione Piemonte** riduce tale periodo posticipandone l'apertura al **4 ottobre** e anticipandone la chiusura al **31 ottobre**.

Valgono le medesime considerazioni sopra esposte per la tortora: è notorio che anche la **quaglia, nel mese di ottobre, è già emigrata dal territorio piemontese**. Pertanto, così come è consigliata la pre-apertura della caccia alla tortora fin dal primo settembre, anche per la quaglia sarebbe ragionevole anticipare il periodo di prelievo.

Verosimilmente, la Regione ha aderito alle indicazioni fornite dall'ISPRA nelle citate Linee guida. In tale documento si legge: "*Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre e il 31 dicembre risulta tecnicamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza*

definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia, l'ISPRA considera opportuno il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori".

Coerentemente con tale posizione, l'ISPRA, nel parere espresso sulla proposta di calendario venatorio, dissente dalla decisione regionale di fissare l'apertura dell'addestramento dei cani al 17 agosto e ravvisa *"una soluzione di compromesso accettabile ... quella di posticipare ai primi giorni di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione degli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio)"* proprio al fine di evitare il disturbo dei giovani esemplari di quaglia.

In proposito, occorre rilevare che le considerazioni dell'ISPRA relative alla tortora non sono estese anche alla quaglia in quanto le linee guida **sono redatte con riguardo all'intero territorio statale e non già allo specifico territorio piemontese**. Si vuol dire che dopo la fine di settembre la quaglia si è spostata nella parte centro-meridionale dell'Italia, dove quindi è ancora presente, mentre la tortora ha abbandonato la penisola.

Conseguentemente, proprio in ragione della parziale inapplicabilità delle considerazioni dell'ISPRA al proprio territorio, la Regione avrebbe dovuto adeguare la propria decisione alla specificità di questo, anticipando l'apertura della caccia alla quaglia con una semplice motivazione: ad ottobre non ci sono

più quaglie sul territorio regionale, **cosicché consentire il prelievo venatorio solo da tale data equivale a escluderlo integralmente.**

Nondimeno, va ricordato che, oltre alla legge statale anche i "Key Concepts" europei ritengono ammissibile l'anticipazione della caccia alla quaglia a settembre.

Quindi, non è sufficiente che la Regione aderisca al parere ISPRA, ma è invece necessario che essa tenga conto della particolarità del suo territorio poiché, diversamente, la decisione omette di considerare tutti gli elementi necessari per la persecuzione dell'interesse pubblico e, quindi, deve considerarsi viziata da difetto di istruttoria e motivazione.

**In ogni caso, la riduzione non è in alcun modo motivata nel calendario venatorio: non c'è traccia di ulteriori argomenti - oltre all'apodittico parere ISPRA - che giustifichino la misura fortemente derogatoria rispetto alla disciplina statale.**

Ma non solo. Come già ricordato, la Regione Piemonte, che si è allineata alla posizione ISPRA per quanto concerne la ritardata apertura della caccia alla quaglia, non ha seguito analogo comportamento quanto all'anticipazione dell'apertura dell'attività di addestramento dei cani. Con il risultato contraddittorio che, da un lato, l'avvio della caccia alla quaglia è posticipato per evitare che i cani arrechino disturbo alla restante fauna a causa della presenza di giovani alle dipendenze dai genitori, ma, al contempo, è ammesso fin dal 17 agosto, l'addestramento dei cani.

**2.2.** La Regione deroga alle linee guida dell'ISPRA anche per quanto riguarda la consistenza del carniere quotidiano e annuale, come già rilevato per la specie tortora.

Nella fattispecie, l'ISPRA prescrive un carniere annuale non superiore a 25 capi per cacciatore ed un carniere giornaliero non superiore a 5 capi, mentre la Regione, senza alcuna motivazione, prevede un carniere annuale di 20 capi ed uno giornaliero di 3.

In proposito, vanno integralmente richiamate le considerazioni svolte con riferimento alla specie tortora in relazione al totale difetto di istruttoria e di motivazione della scelta regionale. Anche relativamente al carniere della quaglia, il Piemonte 'si distingue' per essere la Regione di gran lunga più restrittiva. Vale la pena di ricordare che anche in questo caso la Liguria si attiene al parere ISPRA, mentre la Lombardia ed il Veneto prevedono un carniere giornaliero di 10 capi e quello annuale di 50. Insomma, un cacciatore residente sulla sponda lombarda del Lago Maggiore può cacciare il triplo delle quaglie rispetto ad uno residente sulla sponda piemontese.

### **3. LE PREVISIONI CONCERNENTI IL PRELIEVO DELLA SPECIE BECCACCIA.**

Quanto alla **beccaccia**, nel **calendario venatorio regionale** il periodo di caccia è fissato dal **2 ottobre al 31 dicembre**, mentre l'art. 18, l. n. **157/1992** indica quello compreso tra la **terza domenica di settembre e il 31 gennaio**.

La Regione si è allineata all'ISPRA che, nella Guida alla stesura del calendario venatorio e nel parere reso sul calendario piemontese, discostandosi in parte dal documento di derivazione europea "*Key Concepts*", che individua la data di chiusura della caccia a tale specie nel 20 gennaio, consiglia la chiusura dell'attività venatoria al 31 dicembre.

Anche in questo caso, la posizione dell'ISPRA è stata accolta dalla Regione in quanto implicante una maggiore restrizione della caccia. Solo quando l'ISPRA

consiglia una misura ampliativa dell'attività venatoria, la Regione se ne discosta. Peraltro, la Regione avrebbe dovuto chiarire per quale ragione, là dove l'ISPRA si discosta dai *Key Concepts* europei, abbia ritenuto di doversi conformare alla prima, piuttosto che ai secondi, posto che gli atti, per la loro provenienza, hanno dignità tecnica almeno pari.

Contraddittoriamente, però, la Regione non si è adeguata alle previsioni ISPRA nella parte in cui queste stabiliscono il carniere prelevabile per la specie beccaccia: in proposito, l'ISPRA consente a ciascun cacciatore il prelievo di tre beccacce per giornata di caccia e di venti per stagione venatoria, ritenendo tale misura "*un carniere prudenziale*", in applicazione del principio di precauzione.

Ebbene, la Regione diminuisce ulteriormente sia il carniere giornaliero - riducendolo a due unità, sia quello annuale, riducendolo a dieci (si tenga presente, a titolo comparativo che le regioni della Valle d'Aosta e del Veneto prevedono un carniere stagionale di venti beccacce).

Conseguentemente non si comprende per quale ragione, a fronte di previsioni dell'ISPRA limitative rispetto a quanto consentito dalla legge nazionale e dichiaratamente prudenziali, la Regione Piemonte abbia dimezzato il carniere annuale, riducendo ulteriormente quello giornaliero.

#### **4. LE PREVISIONI CONCERNENTI IL PRELIEVO DELLE SPECIE TORDO BOTTACCIO, TORDO SASSELLO E CESENA**

Per quanto concerne la limitazione della caccia al tordo bottaccio, al tordo sassello e alla cesena, occorre evidenziare che queste sono cacciabili, secondo le disposizioni del calendario, **dal 2 ottobre al 9 gennaio**, mentre la legge

7  
statale consente il loro prelievo **dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.**

Sebbene secondo il parere ISPRA dette specie siano prelevabili dal 1° ottobre al 10 gennaio, occorre evidenziare che tale documento si discosta significativamente dai *Key Concepts* europei che, invece, prevedono un periodo venabile dalla terza domenica di settembre al 20 gennaio. D'altronde, al riguardo, va osservato che tutte le Regioni del nord Italia stabiliscono un periodo venatorio per tali specie allineato a quello previsto dalla disciplina europea, in considerazione del buono stato della loro conservazione. Va inoltre precisato, che, con particolare riferimento al tordo bottaccio, l'apertura al 2 ottobre penalizza fortemente i cacciatori piemontesi, poiché tale specie conclude la propria migrazione alla fine di settembre e quindi **la posticipazione del periodo di caccia equivale sostanzialmente alla chiusura della stessa.**

##### **5. LE PREVISIONI CONCERNENTI IL PRELIEVO DELLA SPECIE CERVO**

Infine, il Calendario venatorio impugnato ha contenuto il prelievo del cervo maschio all'interno dei comprensori alpini fino al 22 dicembre, mentre nelle aziende faunistico-venatorie *"caratterizzate da una bassa pressione venatoria giornaliera e nelle quali è previsto l'affiancamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dell'azienda"* la caccia è consentita fino al 31 gennaio.

La Regione si discosta dal parere dell'ISPRA secondo cui la caccia al cervo nei Comprensori alpini dovrebbe concludersi il 15 dicembre, proprio perché fino a novembre il prelievo di tale ungulato è reso particolarmente difficile dalla

presenza del fogliame e, quindi, per realizzare i piani di prelievo è utile effettivamente solo il mese di dicembre.

A giustificazione di simile scelta nella motivazione del calendario venatorio si dà atto del buono stato di conservazione della specie e, soprattutto, della circostanza *"che il mancato completamento dei piani di prelievo comporta una destrutturazione delle popolazioni cacciate, con un'alterazione del normale rapporto numerico tra i sessi, alterazione ritenuta dal medesimo Istituto innaturale ed indesiderabile"*. Inoltre, la Regione precisa che il cervo ha attualmente una *"spiccata propensione ... alla compromissione dell'equilibrio con le altre specie faunistiche, in particolar modo capriolo e camoscio, nonché l'incremento del disturbo antropico da parte dell'ungulato: danni alla produzione agricola e incidenti automobilistici"*.

In altre parole è la stessa Regione che riconosce la sussistenza di un problema: se i piani di abbattimento non si concludono entro i termini, vi è un concreto pericolo di danno per la conservazione della specie, inerente al rischio di superare la densità ottimale, ossia il *"rapporto numero animali/superficie"* ideale. In proposito, va ricordato il tristemente noto caso dello stambecco del Parco del Gran Paradiso: sottratto al prelievo venatorio in quanto specie protetta, dopo essersi diffuso eccessivamente ora la sua popolazione è fortemente in declino a causa delle epidemie dovute all'eccessiva densità di popolazione.

Nella fattispecie, quindi, non vi è ragione di chiudere il prelievo del cervo al 22 dicembre, quando, ai sensi dell'art. 18, co. 2 l. n. 157/1992 è possibile consentirne la caccia fino al 31 gennaio, concessione che viene infatti accordata dalla Regione, ma alle sole aziende faunistico-venatorie.

Va rilevato che un allungamento del periodo di caccia non comporta il prelievo di un numero di capi superiore, in quanto gli stessi sono predeterminati dai piani di abbattimento, mà, invece, consente che detti piani siano portati effettivamente a termine. Insomma, se, per ipotesi, i piani di prelievo stabiliscono che in un dato Comprensorio alpino siano abbattuti 50 cervi, non ne saranno cacciati di più a prescindere dal fatto che la caccia si chiuda il 22 dicembre o il 31 gennaio. D'altro lato, un maggiore periodo utile consente ai cacciatori di esaurire i piani di prelievo e, quindi, di mantenere stabile la popolazione.

6. In conclusione, le prescrizioni contestate sono accomunate dall'evidente **atteggiamento contraddittorio della Regione Piemonte nei confronti dell'ISPRA**: i rilievi di detto Istituto vengono ritenuti insuperabili e su di essi la Regione addirittura si appiattisce quando si pongono nel senso di una riduzione del periodo di caccia o, comunque, dalla pressione venatoria, mentre vengono disattesi nel caso opposto, cioè là dove ammettono l'attività venatoria nei confronti di una specie o consigliano un periodo di caccia più ampio o comunque corrispondente a quello prefissato dalla legge. Soltanto per evidenti ragioni di 'contentino' alla parte venatoria ci si discosta, quando la concessione è di scarso peso nella prospettiva 'anti-caccia', dagli orientamenti dell'ISPRA. Si veda, per esempio, il caso del cervo, dove si concede una settimana di caccia in più.

IV. LA REGIONE PIEMONTE NON PUÒ VIETARE LA CACCIA ALLE SPECIE FISCHIONE, CANAPIGLIA, MESTOLONE, CODONE, MARZAIOLA, FOLAGA, PORCIGLIONE, FRULLINO, PAVONCELLA, MORETTA E COMBATTENTE NELL'ESERCIZIO DEL SOLO POTERE AMMINISTRATIVO DI APPROVAZIONE

DEL CALENDARIO VENATORIO: violazione di legge in relazione agli artt. 18, l. 11.2.1992 n. 157 e 40, l.r. Piemonte 4.5.2012 n.5. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La previsione del calendario venatorio che i ricorrenti censurano è, in realtà, una 'non previsione' e cioè il mancato inserimento del fischione, della canapiglia, del mestolone, del codone, della marzaiola, della folaga, del porciglione, del frullino, della moretta, del combattente e della pavoncella tra le specie cacciabili.

La decisione è illegittima per due ragioni.

1. In primo luogo, è la legge statale che non consente al calendario venatorio di escludere dal prelievo le specie cacciabili.

L'art. 18 l. n. 157/1992 dispone, per quanto d'interesse: "1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati: ... b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); **folaga** (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); **canapiglia** (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); **fischione** (*Anas penepole*); **codone** (*Anas acuta*); **marzaiola** (*Anas querquedula*); **mestolone** (*Anas clypeata*); **moriglione** (*Aythya ferina*); **moretta** (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); **frullino** (*Lymnocyptes minimus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); **combattente** (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax*

rusticola); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*); c 1-bis.

L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. **2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.** I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. ... **4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria ...**”.

La disposizione riportata indica: le specie cacciabili, i periodi di caccia per ciascuna specie, attribuisce alle regioni il potere di autorizzare modificazioni ai periodi di caccia previo parere dell'ISPRA (co. 2) e di predisporre, sentito l'ISPRA stesso, il calendario venatorio (co. 4).

È sufficiente scorrere il testo dell'articolo per **escludere che la legge statale attribuisca alle regioni anche il potere di sottrarre al prelievo venatorio le specie cacciabili.**

Tale facoltà era prevista espressamente dall'art. 44, l. r. Piemonte n. 70/1996. In questo articolo, al co. 2, era stabilito che *“La Giunta regionale, per motivate ragioni, nella predisposizione annuale del calendario venatorio ... può ridurre l'elenco delle specie cacciabili e i periodi dell'esercizio venatorio”*. Nel testo dell'art. 40, l.r. Piemonte n. 5/2012, che ha abrogato la l. r. Piemonte n. 70/1996, non è riprodotto analogo precetto.

L'appena citato **art. 40, l.r. Piemonte n. 5/2012** si limita ad **attribuire alla Giunta il potere di approvare il calendario venatorio** specificando che esso deve essere adottato *“nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157”*.

Tra i vincoli posti da quest'ultima disposizione vi è, per le regioni, quello di non poter vietare, con il calendario venatorio, la caccia ad una o più specie venabili. Invero, l'**art. 18 l. n. 157/1992 conferisce alle regioni il potere di modificare i periodi di caccia, ma non anche di inibire il prelievo di alcune specie.** In tal senso è significativo che il co. 4 di detto articolo stabilisca che le regioni adottano il calendario venatorio *“nel rispetto di quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 ...”*. Il che esprime la volontà della legge statale di fissare con chiarezza gli spazi che le regioni hanno nella definizione del contenuto del calendario venatorio. E - si ribadisce - tra gli spazi di manovra non è ammessa la chiusura della caccia alle specie cacciabili (comma 1). Di guisa che **l'assenza di una norma statale che attribuisca tale facoltà è un dato sufficiente per negare il correlato potere**

**regionale.** E' utile riprodurre il già menzionato insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 20 del 2012): *"l'intervento regionale viene ... consentito espressamente dalla legge dello Stato proprio allo scopo di modulare l'impatto delle previsioni generali recate dalla normativa statale, in tema di calendario venatorio e specie cacciabili, sulle specifiche condizioni dell'habitat locale, alla cui verifica ben si presta un'amministrazione radicata sul territorio. In questa prospettiva, l'art. 18 della legge n. 157 del 1992, se da un lato predetermina gli esemplari abbattibili, specie per specie e nei periodi indicati, dall'altro lato permette alla Regione l'introduzione di limitate deroghe ispirate a una simile finalità, e chiaramente motivate con riguardo a profili di natura scientifica: ne è conferma la previsione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), richiesto dall'art. 18, comma 2, e dall'art. 18, comma 4, con specifico riferimento all'approvazione del calendario venatorio"*.

La natura derogatoria dell'intervento regionale rispetto al rigido quadro normativo statale implica che i casi in cui la regione può incidere su questo modificandolo devono essere espressamente contemplati da una disposizione di legge statale, se l'incidenza attiene alla materia della *"tutela dell'ambiente"* soggetta a potestà legislativa esclusiva dello Stato o da una disposizione di legge regionale, se l'incidenza concerne la parte della materia della caccia soggetta alla potestà legislativa residuale della regione.

Non vi sono disposizioni di legge, né statali né regionali, che riconoscono alla Regione Piemonte il potere, in sede di approvazione del calendario venatorio,

di vietare la caccia a determinate specie cacciabili. **Alle regioni è solo consentito rimodulare i periodi di caccia.**

2. Sotto un secondo profilo, va evidenziato che tutte le specie di volatili qui menzionate sono considerate cacciabili dalle linee guida dell'ISPRA e, a livello europeo, secondo la recente "*Red List of European Birds*" sono specie classificate di "*least concern*". Tale classificazione è riconosciuta alle specie il cui livello di conservazione è ottimo e per cui non sussiste alcun rischio (esemplificativamente, il cinghiale rientra in tale categoria). Inoltre, gli ultimi documenti scientifici evidenziano come la popolazione della maggioranza delle specie indicate sia in incremento o comunque stabile. Tale considerazione, come dimostrato dalla documentazione allegata, vale anche per alcune specie pur venabili - come il mestolone - che erano considerate generalmente in declino nelle Linee Guida dell'ISPRA compilate - va ricordato - nel 2010.

La Regione Piemonte, omettendo qualsiasi riferimento e, verosimilmente, qualsiasi istruttoria, ha ritenuto di escludere tali specie dal calendario venatorio senza fornire alcuna motivazione della propria scelta.

La circostanza è sorprendente anche perché le stesse specie sono sottoposte al prelievo venatorio - così come previsto dalla linee guida ISPRA - in tutte le altre Regioni del nord Italia.

Peraltro siffatta riduzione costituisce una grave lesione anche dal punto di vista ambientale: invero, se si diminuisce sensibilmente il numero di specie cacciabili è evidente che i cacciatori si concentreranno sulle poche per cui la caccia è aperta, cosicché la pressione venatoria graverà esclusivamente su queste.

Ora, la mancata inclusione nel calendario venatorio di specie incluse nell'elenco delle specie cacciabili previsto dall'art. 18, l. n. 157/1992 è stato già considerato illegittimo da codesto Tribunale - con specifico riferimento alla pernice bianca - in difetto di un piano di prelievo "*commisurato alla dinamica della popolazione*" e a "*criteri di sostenibilità biologica*" (II, 27.5.2015 n. 868; in senso conforme ord. II, 9.7.2015). Anche in questo caso, la Regione ha 'taciuto' sull'opportunità di includere le specie tra quelle del calendario venatorio, senza in realtà esprimere alcuna valutazione e senza dare atto di alcuna istruttoria.

Di qui l'**illegittimità del divieto di caccia delle specie fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, combattente, moretta, frullino e pavoncella.**

#### V. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il calendario venatorio impugnato si inserisce perfettamente nella 'politica della caccia' condotta dalla Regione Piemonte almeno a partire dall'adozione della l.r. n. 70/1996.

Tale politica si è caratterizzata essenzialmente per **notevoli inerzie** nel far luogo all'attuazione di tale legge e, più in generale, nell'affrontare operativamente i problemi ad essa inerenti. Senza pretese di completezza, a titolo esemplificativo si ricorda che il piano faunistico regionale, previsto dalla legge stessa come obbligatorio, non è ancora stato approvato e soltanto nel settembre 2013, a seguito di un intervento di codesto TAR, è stata approvata la "*Proposta di piano faunistico venatorio regionale*". Si rammenta altresì che la Regione è stata estremamente tardiva nel rendersi conto della pericolosità dell'espansione del cinghiale e nel consentire adeguate misure di

>

contenimento, anche queste disposte soltanto a seguito dell'intervento di codesto Tribunale. Ancora, problema analogo si pone nei confronti dell'addestramento dei cani per i quali la Regione non ha ancora provveduto a adottare misure che consentano la loro regolare uscita e allenamento, costringendoli ad una 'clausura' che praticamente coincide con tutta la parte dell'anno non interessata dall'attività venatoria.

La Regione è uscita dall'inerzia soltanto con misure di carattere negativo e cioè ha concepito la propria regolamentazione della caccia unicamente **come imposizione crescente di divieti** assai criticabili, da ultimo **anche in violazione della Carta Costituzionale.**

Il calendario impugnato si caratterizza per **la sua pervasività inibitoria** su tutti i principali aspetti dell'attività di caccia:

- La caccia alpina trova nel divieto relativo alla pernice bianca la sua punta più significativa in ragione del valore anche emblematico, per la sua particolare difficoltà, che tale specie riveste nella caccia stessa e in piena dimenticanza della circostanza che l'istituzione di molte zone di protezione speciale (ZPS) ha portato già a limitare notevolmente il terreno utilizzabile.
- La caccia col cane da ferma è gravemente colpita nella sua forma più risalente e più idonea alla formazione del cane che è la caccia alla quaglia; d'altra parte, a tale mutilazione non si è voluto sopperire con l'ampliamento del tempo utile per la caccia alla beccaccia, parimenti importante per l'educazione dei cani da ferma.
- La caccia ai migratori e in particolare agli acquatici, rispondente a diffuse tradizioni popolari anche per la peculiarità dei mezzi utilizzati (barche, capanni, botti etc.) è ridotta ai minimi termini.

- La caccia agli ungulati è stata faticosamente ampliata per il cinghiale, ma continua a sottostare a incomprensibili restrizioni per altri animali, quali i cervi e i caprioli, il cui sviluppo abnorme fa sì che essi si siano estesi dalle zone di montagna originarie all'intera pianura.

La Regione è quindi uscita dall'inerzia soltanto per porre divieti: **per essa governare la caccia è vietare.**

In ragione di questo complessivo comportamento la Regione Piemonte ha acquisito il primato tra tutte le regioni per **l'ostilità nei confronti della caccia.**

Storicamente, ciò non può che stupire avendo presente quanti contributi al miglioramento dell'ambiente e all'arte siano provenuti sul suo territorio proprio dalla caccia. Basti ricordare l'istituzione del Parco Nazionale del Gran Paradiso, la costruzione della Palazzina di caccia di Stupinigi, della Reggia di Venaria Reale e del Parco naturale La Mandria. D'altro lato, solo l'ostilità dei governanti regionali per tutto ciò che evoca il rispetto per la caccia può spiegare perché tali opere non siano utilizzate in contesti collegati all'attività venatoria (mostre, gare di tiro, balli, conferenze, fiere, etc.), appositamente organizzati che avrebbero una grandissima attrazione turistica: si pensi alle *'game fairs'* presenti in tutti i paesi stranieri, oltre che in altre regioni italiane, e certamente in grado, se inserite in ambiti del valore artistico di quelli indicati, di assurgere a posizioni di primato.

Con il presente ricorso i soggetti ricorrenti chiedono ancora una volta al Tribunale amministrativo di dare un ulteriore segno che concorra al miglioramento non solo del regime dell'attività venatoria, ma dell'ambiente.

**ISTANZA DI MISURA CAUTELARE**

Sul *fumus boni iuris* si rimanda a quanto appena prospettato in punto di diritto.

Sul *periculum in mora*, il pregiudizio grave e irreparabile sta nella stagionalità delle prescrizioni impugnate.

Lo svolgimento di una stagione di caccia regolare è diventato per il territorio piemontese un obiettivo quasi irraggiungibile. Ogni anno la Regione Piemonte 'pasticcia' provocando ritardi e limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria. Questa – si sottolinea – non è un 'gioco' destinato ad un gruppo ristretto di persone - la famosa '*lobby dei cacciatori*', come spesso viene definita in ambito mediatico - ma un'attività che concorre alla salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio faunistico.

Per scongiurare l'ennesimo annuale tormento e sgomberare il campo da ogni incertezza, si impone l'immediata sospensione delle prescrizioni impugnate riduttive del periodo di caccia con conseguente immediata sostituzione ad esse dei periodi di caccia fissati dalla l. n. 157/1992, pena la compromissione della stagione venatoria, o, quanto meno, l'imposizione alla Regione Piemonte di un sollecito riesame delle stesse.

#### **Per tutti i suesposti motivi**

la **Federazione italiana della Caccia – Federazione della Caccia Regione Piemonte** in persona del legale rappresentante e gli altri soggetti ricorrenti, tramite i propri difensori, chiedono, con riserva di proposizione di motivi aggiunti di ricorso, che codesto Tribunale disponga, anche previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sollevata riguardo all'art. 40, l.r. 4.5.2012 n. 5, così come

modificato dall'art. 39, l.r. 22.12.2015 n. 26, in relazione all'art. 117, co. 2, lett. s)

Cost.:

- A) **in via cautelare**: la concessione della misura cautelare richiesta;
- B) **in via istruttoria**: l'acquisizione di tutti gli atti del procedimento;
- C) **nel merito**: l'accoglimento del presente ricorso e, per l'effetto, l'annullamento delle previsioni del calendario venatorio che:
  - 1) vietano la caccia alla pernice bianca, alla allodola ed alla lepre variabile;
  - 2) definiscono il periodo di caccia per le specie tortora, quaglia, beccaccia, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e cervo;
  - 3) restringono il carniere giornaliero rispetto alla previsione del parere ISPRA in relazione alle specie tortora, quaglia, beccaccia;
  - 4) vietano la caccia alle specie fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, moretta e combattente.

Ai sensi dell'art. 13, co. 6 bis, d.p.r. 30.5.2002 n. 115 il ricorso è assoggettato al contributo unificato di € 650,00.


Con il favore del compenso professionale e delle spese di giudizio.

Torino, 10 giugno 2016

avv. prof. Paolo Scaparone



avv. Federico Burlando



\*\*\*\*\*

#### RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE :

Io sottoscritto avv. prof. Paolo Scaparone, in qualità di difensore della **Federazione italiana della Caccia – Federazione della Caccia Regione Piemonte** e degli altri ricorrenti all'uopo autorizzato dal Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Torino, ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53, con delibera in data 8.9.2015, ho notificato il suesteso ricorso con contestuale domanda cautelare, consegnandone copia conforme all'originale a:

– la **Regione Piemonte** in persona del Presidente, presso la sede legale in Torino, piazza Castello n. 165 (CAP 10122) previa iscrizione al n. 84 del mio registro cronologico, rimettendole copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76716637928-2 spedito dall'Ufficio Postale di Torino Centro il giorno indicato nel timbro postale che segue



avv. prof. Paolo Scaparone

RICEVUTA

Da staccare al momento della spedizione dell'AG e da conservare a cura del mittente dell'AG

Avviso di ricevimento dell'Atto Giudiziario spedito con raccomandata

N. 76716637928 2

AG

N. Raccomandata

76716637928-2



Posteitaliane

EFFICACIA PER IL 95% DEI MESSAGGI RACCOMANDATI

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	REGIONE <b>PIEMONTE</b>	N° CIV. <b>100</b>
	DESTINATARIO <b>PIAZZA CASTELLO</b>	
VIA / PIAZZA	<b>10122 TORINO</b>	
C.A.P.	COMUNE	
MITTENTE	<b>Prof. Avv. PAOLO SCAPARONE</b>	N° CIV.
	<b>Via San Francesco d'Assisi, 14</b>	
VIA / PIAZZA	<b>10122 - TORINO</b>	
C.A.P.	COMUNE	
Tel. 011 562.53.30 - Fax 011 54.02.50		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata		

Bo 16  
(accettazione manuale)

TASSE

